



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

23. La lettura de Casi &c. Edictum pro lectione casuum conscientiaë certis
anni temporibus in designatis Monasteriis habenda.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

EDICTUM

XXIII.

Pro electione Casuum Conscientiæ certis anni temporibus in designatis Monasteriis habenda.

Gio. Domenico del titolo di Santa Anastasia, della S. R. C. Prete Card. Parracciani, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

LA lettura de' Casi di Coscienza alli Curati, e Confessori è stata stimata così necessaria, che S. Pio Quinto con Editto speciale in data li 14. Febrajo 1571. ordinò, che si dovesse fare cotidianamente in tutti i Monasteri, e Case Regolari di quest'Alma Città; La san. mem. di Clemente Ottavo poi per facilitarla rispetto alli Curati, e Confessori Secolari, determinò dodici principali Conventi, e comandò, che si dovesse onninamente fare due volte la settimana sotto gravissime pene; E finalmente la san. mem. di Urbano Ottavo le ridusse à un sol giorno della settimana, moderando in parte le sudette pene, e concedendo alcune vacanze, le quali sono state accresciute poi, e ampliate in diversi tempi da altri Sommi Pontefici, li quali anche considerando, che alcuni Parochi, e Confessori Secolari erano molto distanti da quei luoghi, à cui dovevano intervenire per le dette lezioni, aggiunsero altri tre Conventi, e Nostro Signore altri due, ne quali parimente si debbono fare le lezioni morali, lasciando intere le vacanze, che quantunque non siano poche, nientedimeno essendosi osservato, che spesso si tralasciano per impedimenti, ò altre cause, che occorrono, la Santità di Nostro Signore espressamente ordina, e comanda, che ne' tempi determinati negli fogli stampati, i quali si mettono anche qui di sotto, si debbano onninamente fare una volta la settimana nel giorno designato le predette lezioni; E in caso, che il P. Lettore si trovasse impedito, ò assente, il R. P. Superiore debba deputare un' altro per supplire: quando poi il detto giorno prescritto fusse impedito da qualche Festa di Precetto, ò da qualche funzione, il medesimo P. Lettore debba determinare, ed avvisare nella lezione antecedente il giorno preciso, in cui si dovrà fare la lezione, che si segue, in modo, che non si abbia in conto alcuno à tralasciare di farla in ogni settimana.

La Santità di Nostro Signore incarica premurosamente le cose sudette alli RR. PP. Superiori, e Lettori delli Conventi, e Chiese assegnate per le accennate lezioni, non imponendo à gli stessi per ora pena alcuna, volendo credere, che adempiranno quanto qui loro viene ingiunto, lo che per altro si riconoscerà dalli libri, dove sono notate le medesime lezioni, i quali intempestivamente si mandaranno à pigliare, ò à riconoscere dal Nostro Promotor Fiscale, ed in caso di trascuraggine si procederà alle pene condegne: A qual'effetto vogliamo, che il presente Editto sia affisso nel luogo, dove sogliono farsi le dette lezioni, ò altro luogo patente. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì 28. Novembre 1719.

G. D. Card. Vicario.

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

I Lettori de' Casi di Coscienza debbono leggere

Dalla Domenica trà l'Ottava di tutti i Santi fino alli 20. di Dicembre

Dalli sette di Gennajo fino alla Domenica in Scelfagesima.

Dal Giovedì dopo le Ceneri inclusivè fino alla Domenica di Passione.

Dall'Ottava di Pasqua fino alla Vigilia della Pentecoste.

Dall'Ottava del Santissimo Corpo di Cristo fino alla Vigilia di S. Giovanni Battista.

Dal primo di Settembre fino à gli otto di Ottobre.

EDICTUM

XXIV.

Quo plura statuuntur pro Funeralibus Officiis; quibus pia Laicorum Sodalitates intersunt.

Gio. Domenico del titolo di S. Anastasia, della S. R. C. Prete Card. Parracciani, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

LA Santità di Nostro Signore volendo, che ne i Funerali si osservi il buon'ordine, affinché non succeda inconveniente alcuno con poca edificazione de' Fedeli, espressamente comanda, che si debba osservare inviolabilmente lo Statuto del Clero Romano in tutte le sue disposizioni, e particolarmente, che le Compagnie de' Secolari dovendo portare nelle Processioni de' Funerali sudetti in luogo della Croce solamente la Insegna, ò sia stendardino della medesima Compagnia, possano con questo entrare nelle Chiese, dove si sepelisce il Cadavere, ancorche Regolari, Parochiali, ò in qualsivoglia modo privilegiati; però non dovranno tenere detto Stendardino vicino al Cataletto, mà riparlo in un angolo della Chiesa, & ivi lasciarlo fino al fine di tutta la Funzione, come prescrive il detto Statuto cap. 5. §. 7. in Additione. Evolendo li Confratelli doppo terminato l'ufficio sopra il Cadavere recitare il Salmo Miserere, ò *De profundis*, colle solite Preci, possano ciò fare divotamente, e privatamente, tenendo nelle mani loro le candele accese, però senza canto, e che non si adopri dal Cappellano loro la Stola, nè l'Incenso, nè l'Asperforio in conformità della disposizione del detto Statuto al cap. 7. §. 8. in additione.

Finalmente ordina Sua Santità, che si osservi il decreto della Sagra Congregazione de' Riti, ch'è il vigesimo de' Decreti Generali emanati li 10. Dicembre 1703. approvati da Nostro Signore, qual Decreto è parimente inserito nel medesimo Statuto nel Cap. 5. §. 8. poc'anzi detti in Additione: Cioè, che occorrendo di sepellire nella Chiesa di qualsivoglia Compagnia qualche Cadavere della Parocchia, nella quale è situata la detta Compagnia, possa il proprio Paroco, e non altrimenti il Cappellano della medesima, fare l'Ufficio funerale sul Cadavere.

Le quali cose Nostro Signore vuole, che si osservino sotto le pene contenute nel detto Statuto, e anche della Carcere in caso di qualsivoglia trasgressione. Dato in Roma dalla nostra Residenza questo dì 26. Gennaio 1720.

G. D. Card. Vicario

N. A. Canonico Cuggiò Segr.